

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2014. VARIAZIONE ALIQUOTA.**

**IL SINDACO** introduce il presente argomento all'o.d.g. e relaziona nel merito.

Egli riferisce: “ Negli ultimi anni gli Enti Locali sono sotto la stretta delle manovre economiche e finanziarie del Governo. In particolare, quest'anno il Comune di Uggiano La Chiesa ha subito 194 mila 710 euro di tagli sui trasferimenti dello Stato. Le riduzioni sono circa 50 mila, riduzione in genere di trasferimenti e ben 145 mila 073 centesimi che vengono definite sotto la specifica di gettito TASI. In pratica il Governo dice ai Comuni: “Questi 145 mila euro, dovete trovare voi le risorse necessarie per recuperarli perché lo Stato non ve li dà più”. Questi complessivi 194 mila euro sono stati così ripartiti nell'operazione di recupero da parte dell'Amministrazione Comunale: 102 mila euro attraverso l'applicazione della TASI, la tassa sui servizi che il Comune di Uggiano la Chiesa ha approvato nel Consiglio Comunale di circa venti giorni fa con l'aliquota dell'1,5 per mille, mentre gli altri 34 mila euro li recupereremo attraverso l'addizionale dell'aliquota IRPEF che quest'anno passerà dallo 0,4 allo 0,5%; in tutto abbiamo 136 mila euro che recuperiamo. Ne mancano circa 60 mila.”

*Arriva il Cons. De Paola: i presenti sono n. 16 Consiglieri.*

**IL SINDACO** prosegue: “Nello schema di Bilancio che abbiamo approvato proprio poco fa in Giunta Comunale prima di sottoporlo all'attenzione del Consiglio Comunale, avrete modo di vedere come il Comune di Uggiano La Chiesa abbia compensato questi 60 mila euro applicando una serie di tagli nelle spese all'interno di una logica che ogni anno, ormai negli ultimi tre, quattro anni, contraddistingue non solo il bilancio del Comune di Uggiano, ma i Bilanci di tutti i Comuni d'Italia. L'aliquota dell'addizionale IRPEF, che nel 2008 era passata dallo 0,2 allo 0,4%, quest'anno passerà dallo 0,4 allo 0,5%.”

**CONSIGLIERE RISOLO:** “ Noi siamo fermamente contrari a questo ulteriore aumento di tassazione e dico ulteriore perché non è il primo operato da questa Amministrazione. L'atteggiamento che avete avuto in questi ultimi, soprattutto, due esercizi finanziari, ci lascia un po' perplessi al di là delle spiegazioni che il Sindaco ha voluto dare adesso, per cui ho preparato il mio intervento che vorrei che sia acquisito agli atti.” (**Allegato A**).

**CONSIGLIERE PAIANO:** “ Mi riallaccio a quello che è stato il mio intervento del primo settembre, nel quale avevo puntualizzato come Gruppo Consiliare, diciamo anche come Gruppo politico e consiliare, che avevamo votato quei provvedimenti solo per puro senso di responsabilità nei confronti della Maggioranza, ma che non avremmo assolutamente accettato qualsiasi ulteriore aggravio di pressione fiscale senza prima avere affrontato i nodi strutturali della spesa del Comune di Uggiano la Chiesa. Da allora è passato un mese, come Gruppo non siamo stati assolutamente sentiti. Pertanto non mi sento, non ci sentiamo di affrontare una problematica di questo tipo alla cieca. Come Gruppo Consiliare, ribadisco, non siamo stati messi in grado di affrontare una problematica di aumento di imposte. Eppure, io personalmente, e quelli che mi sono stati vicino, già dalla fine dell'anno scorso, avevamo indicato delle strade maestre che avevo riportato nei miei interventi per quanto riguarda la pianificazione dei costi del personale e la riorganizzazione degli Uffici. Indicavo la necessità di un riordino degli uffici su una più snella struttura amministrativa, soltanto su due aree funzionali, una amministrativa e l'altra tecnica. Ciò avrebbe permesso di risparmiare già in prima istanza il 50% di quelli che sono i costi del personale, quindi il 50% di quello che è l'aumento dell'addizionale IRPEF che adesso andiamo a proporre. Avevamo proposto in quella sede una soluzione, peraltro trasfusa poi in una delibera di Giunta, in cui prevedevamo la soluzione delle problematiche connesse all'area amministrativa attraverso una forma di mobilità interna, attraverso un concorso molto limitato che lasciasse i costi del personale pressoché allo stesso livello. Soluzione che ci avrebbe portato ad una riduzione del costo del personale di circa 35-40 mila euro. Questo, purtroppo, non si è stato realizzato. Proprio quel non avere affrontato in modo strutturale l'analisi dei costi del personale e quindi la riorganizzazione degli uffici, ci ha portato a dover fare ricorso a personale a scavalco: n. 3 dipendenti di altri Comuni, a vario titolo incaricati. La conseguenza che è sotto i nostri occhi, è che quei costi ci hanno portato un pochetto al di sopra di quelle che sono le nostre capacità di spesa rispetto a quelle che erano le

entrate strutturali di questo Comune, le entrate per così dire storiche. Io, per rispetto di questa Maggioranza, ho cercato di portare avanti un certo tipo di discorso, ho fatto un richiamo forte, l'altra volta. Si pensava che poi, il senso di responsabilità avrebbe prevalso su tutto. Per questo motivo non me la sento di approvare la deliberazione in oggetto, e per la stessa ragione, io insieme al mio Gruppo Consiliare, "Uggiano e Casamassella Libere", abbandoniamo l'aula e ci ripromettiamo di votare questo provvedimento solo quando avremo la possibilità di affrontare come Gruppo di Maggioranza complessiva le problematiche strutturali del costo del personale, non soltanto per quest'anno, ma anche per l'avvenire. La cosa che mi preoccupa è soprattutto quello che sarà il futuro di questo Comune, il futuro delle nostre generazioni, la gente non ce la fa più. Per questo motivo, prenda nota Segretario, che io e quelli del mio Gruppo che vorranno seguirmi, abbandoniamo l'aula."

*Abbandonano l'aula i Conss. Paiano, Muci e Stefàno. I Consiglieri presenti sono n. 13.*

**CONSIGLIERA RIZZO MARIA CRISTINA:** " Io penso che sia opportuno, Sindaco, ritirare questo argomento all'Ordine del Giorno. Faccia le sue valutazioni."

**SINDACO:** " Passiamo a votazione".

Indi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."*

**Atteso che**, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008, convertito in Legge n. 126/2008 e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in Legge n. 148/2011;

**Richiamato** in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*“11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*

**Rilevato** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

**Atteso che** i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

**Dato atto** che questo Comune:

- con regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 in data 29/02/2000, esecutiva, ha istituito l'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,2%;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2008 ha incrementato la misura dell'addizionale comunale IRPEF dallo 0,2% allo 0,4%;

**Udito** l'intervento del Sindaco che comunica che lo schema del bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica sono stati predisposti dall'Ente per l'esercizio 2014;

**Atteso che** le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2014, alla luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato nonché della decisione di introitare dalla istituita TASI €. 102.000,00 a fronte di una

riduzione dei trasferimenti dello Stato di €. 145.072,65 (calcolato ad aliquota base dell'1 per mille su tutti i fabbricati), rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

**Ritenuto** necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2014 – 2016, modificare l'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,5%;

**Dato atto** che può essere stabilita un'esenzione che opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Quantificato** presuntivamente in € 154.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visti:**

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30.09.2014;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (**Allegato B**);

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**Uditi** gli interventi riportati in allegato;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Conss. Risolo, Rizzo M.C., Franco e De Giuseppe) espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

\*\*\*\*\*

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

#### **Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquota unica)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2014, nella misura dello 0,5%.

#### **Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

#### **Art. 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. **di quantificare** presuntivamente in € 154.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilita con il regolamento di cui al precedente punto 1.

3. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

4. **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Conss. Risolo, Rizzo M.C., Franco e De Paola) espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.